



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24-07-2018

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1 - Riferimenti normativi
- Articolo 2 - Contenuto e definizioni
- Articolo 3 - Competenza per i servizi cimiteriali
- Articolo 4 - Servizi a pagamento e gratuiti
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II

CAMERA MORTUARIA E DEPOSITO MORTUARIO

- Articolo 6 - Camera mortuaria e deposito mortuario

CAPO III

FERETRI

- Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 - Verifica e chiusura dei feretri
- Articolo 9 - Disposizioni sui feretri
- Articolo 10 - Targhetta di riconoscimento
- Articolo 11 - Modalità del trasporto nel territorio comunale
- Articolo 12 - Disposizioni generali per i trasporti fuori del territorio comunale
- Articolo 13 - Trasporto verso altri comuni o da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 14 - Trasporto di ossa, resti mortali e ceneri
- Articolo 15 - Trasporti e sepolture a carico del Comune

TITOLO II CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

- Articolo 16 - Elenco dei cimiteri
- Articolo 17 - Disposizioni generali
- Articolo 18 - Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 19 - Criteri di assegnazione di loculi

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 20 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 21 - Inumazione

Articolo 22 - Disposizioni generali sui campi comuni per inumazioni

Articolo 23 - Tumulazione

Articolo 24 - Tumulazione provvisoria

CAPO IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 25 - Esumazione ordinaria

Articolo 26 - Avviso per le esumazioni ordinarie

Articolo 27 - Esumazione straordinaria

Articolo 28 - Estumulazione

Articolo 29 - Raccolta dei resti ossei

Articolo 30 - Trattamento dei resti mortali

Articolo 31 - Operazioni cimiteriali per le quali è richiesta la presenza del personale sanitario

Articolo 32 - Rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali

Articolo 33 - Oggetti da recuperare

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 34 - Crematorio

Articolo 35 - Autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri

Articolo 36 - Affidamento delle ceneri

Articolo 37 - Dispersione delle ceneri

CAPO VI

PULIZIA DEI CIMITERI

Articolo 38 - Orario

Articolo 39 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Articolo 40 - Disciplina dell'ingresso e della circolazione dei veicoli

Articolo 41 - Disposizioni sul comportamento all'interno dei cimiteri

Articolo 42 - Manifestazioni

Articolo 43 - Divieto di attività commerciali

Articolo 44 - Coltivazione di fiori e arbusti

Articolo 45 - Riti funebri

Articolo 46 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

COSTITUZIONE E TIPI DI CONCESSIONI

Articolo 47 - Concessioni per sepolture

Articolo 48 - Durata e decorrenza delle concessioni

Articolo 49 - Modalità di assegnazione delle sepolture

Articolo 50 - Intestazione delle concessioni e stipulazione dei contratti

Articolo 51 - Schedario delle concessioni

Articolo 52 - Diritto al sepolcro

Articolo 53 - Manutenzione

CAPO II

DIVISIONE E SUBENTRI

Articolo 54 - Divisione e subentri

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 55 - Cause di estinzione

Articolo 56 - Scadenza del periodo di concessione

Articolo 57 - Rinuncia a concessione a tempo determinato
Articolo 58 - Rinuncia a concessione di sepolture private
Articolo 59 - Revoca
Articolo 60 - Decadenza
Articolo 61 - Operazioni conseguenti alla decadenza

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE PRIVATE

Articolo 62 - Comunicazioni e autorizzazioni
Articolo 63 - Modalità di esecuzione dei lavori

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 64 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 65 - Registro delle operazioni cimiteriali

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo 67 - Autorizzazioni e cautele
Articolo 68 - Rinvio
Articolo 69 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Riferimenti normativi

1. La presente normativa è formulata in osservanza delle disposizioni comprese nel titolo VI del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (regolamento di polizia mortuaria), delle circolari del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24, e 31 luglio 1998, n. 10, della legge 30 marzo 2001, n.130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), del decreto Ministero della salute 9 luglio 2002, del D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari ecc.), della legge regionale delle Marche 1 febbraio 2005, n. 3 (norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali), e del regolamento regionale delle Marche 9 febbraio 2009, n. 3 (attività funebri e cimiteriali ecc.).

Articolo 2 - Contenuto e definizioni

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare in ambito comunale i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le attività connesse con la cessazione della vita.

2. I termini e le espressioni usati nel presente regolamento hanno i seguenti significati:

- a) per feretro si intende il contenitore dove è riposta la salma e che risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra;
- c) per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d) per traslazione si intende il trasferimento di una salma, di resti ossei, di resti mortali o di ceneri da una sepoltura ad altra all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- e) per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei dalla terra;
- f) per estumulazione si intende l'operazione di recupero di resti ossei o di resti mortali da loculo o tomba;
- g) per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h) per ossario comune si intende un luogo destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto una diversa destinazione;
- i) per nicchia cineraria si intende un manufatto delle dimensioni non inferiori a m 0,40x0,40x0,40, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni (Nota 1);
- l) per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazione e conseguente dispersione.

(Nota 1 - regolamento regionale delle Marche 9 febbraio 2009, n. 3, allegato B, lettera A, n. 5)

Articolo 3 - Competenza per i servizi cimiteriali

1. La competenza per i servizi cimiteriali è conferita ad ufficio individuato con atto sindacale, che nel presente regolamento è indicato con la denominazione di "ufficio competente".

2. Il Sindaco conferisce ad un dipendente comunale la qualità di addetto al servizio di custodia. Esso espleta i compiti previsti dall'art. 52, comma 2, del D.P.R. 285/90 e quelli previsti dalle disposizioni del presente regolamento, nonché da ogni altra disposizione normativa, salvo che il servizio non venga appaltato.

Articolo 4 - Servizi a pagamento e gratuiti

1. La Giunta Comunale individua i servizi cimiteriali a pagamento e determina la relativa tariffa.

2. La Giunta Comunale individua le particolari casistiche in cui i servizi cimiteriali possono essere gratuiti, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa che classifica gratuiti i servizi di interesse pubblico.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro previsto dall'art. 52, comma 2, del D.P.R. 285/90, compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali, è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

2. Sono, inoltre, in visione al pubblico presso l'ufficio competente e presso l'ufficio del custode:

a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;

b) una copia del presente regolamento;

c) ogni altro documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

CAMERA MORTUARIA E DEPOSITO MORTUARIO

Articolo 6 - Camera mortuaria e deposito mortuario

1. Nel territorio di Sarnano non è disponibile una camera mortuaria che pertanto viene individuata presso il presidio ospedaliero di Macerata.

2. Nei cimiteri, il Comune non dispone di un deposito mortuario per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima della sepoltura o nel caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze, pertanto tale deposito viene individuato presso il presidio ospedaliero di Macerata (Nota 2).

3. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dall'ufficio competente ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

4. Salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi della A.S.U.R., Area Vasta n. 3, le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(Nota 2 - art. 5, regolamento regionale delle Marche n. 3/2009)

CAPO III

FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Ogni salma deve essere chiusa in un feretro avente le caratteristiche stabilite dalle disposizioni vigenti al momento della sepoltura.

2. Nel feretro si può racchiudere una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita di abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Qualsiasi oggetto non biodegradabile deve essere escluso.

Articolo 8 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La verifica dell'identità del cadavere, la rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90 nonché, in caso di decesso causato da malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25 del D.P.R. 285/90, e, infine, l'avvenuto trattamento antiputrefattivo sono certificati dal personale della Azienda sanitaria locale del luogo di partenza.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 3/2005, per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale, l'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Prima della partenza, sul feretro sarà apposto un sigillo, a garanzia della sua integrità e del suo contenuto.

Articolo 9 - Disposizioni sui feretri

1. Per l'inumazione il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.). I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili, come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal decreto Ministero della salute 9 luglio 2002.

2. Per la tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura; entrambe devono corrispondere ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti (Nota 3).

3. Per il trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni previste dal precedente comma 2; qualora il trasporto sia per l'estero o dall'estero, si dovranno rispettare le modalità previste dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90.

4. Per trasporti da comune a comune con percorso non superiore ai 100 km, è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm 25, a norma dell'art. 30, comma 13, del D.P.R. 285/90.

5. Per la cremazione:

a) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.). I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili, come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal decreto Ministero della salute 9 luglio 2002;

b) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 4, laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal comune di decesso;

c) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 km dal comune di decesso.

6. Per il trasporto di salme di persone morte a causa di malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (Nota 4).

7. Qualora una salma sia esumata o estumulata previa autorizzazione dell'ufficio competente, per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.U.R., Area vasta n.3, che riguardino il rifascio (Nota 5).

8. Qualora la salma provenga da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche stabilite dai commi precedenti, secondo il tipo di sepoltura cui la salma è destinata.

9. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono recare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della impresa costruttrice. Alle casse metalliche si possono applicare valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(Nota 3 - artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90)

(Nota 4 - art. 25 del D.P.R. 285/90)

(Nota 5 - par. 3, della circ. Min. sanità 10/98)

Articolo 10 - Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata una targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del defunto nonché le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 11 - Modalità del trasporto nel territorio comunale

1. Gli orari e le modalità dei trasporti funebri sono stabiliti con decreto del Sindaco (Nota 6).

2. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto verso la chiesa o verso il luogo dove si

svolgono le esequie; la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso; il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione prescelta, seguendo il percorso più breve.

3. Salvo casi di forza maggiore, nessuna altra sosta può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi di concorso eccezionale di persone, l'ufficio competente concorda con il personale di Polizia comunale i provvedimenti necessari per lo svolgimento del corteo.

6. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi previsti dall'art. 20 del D.P.R. 285/90.

7. La verifica dell'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri compete al personale dell'A.S.U.R., Area Vasta n. 3, ai sensi dell'art. 5, comma 9, legge regionale n. 3/2005.

(Nota 6 - art. 22 del D.P.R. 285/90)

Articolo 12 - Disposizioni generali per i trasporti fuori del territorio comunale

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo che la salma sia stata imbalsamata. Negli altri mesi il trattamento suddetto è da praticare se il trasporto sia effettuato in una località raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza oppure se il trasporto sia eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso.

3. L'incaricato del trasporto, in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, prende in consegna il feretro fino al raggiungimento della destinazione.

4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale del cimitero.

5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso è affidato al vettore per la durata del trasporto.

6. L'ufficio competente compila e sottoscrive il verbale di consegna della salma, da spedire all'ufficio del comune di provenienza del defunto.

Articolo 13 - Trasporto verso altri comuni o da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. A domanda degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri comuni è autorizzato dall'ufficio competente con decreto, corredato dei seguenti documenti:

a) autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile;

b) nulla osta rilasciato dal competente medico dell'A.S.U.R., Area Vasta n.3, ai sensi degli artt. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90;

c) comunicazione del trasporto indirizzata al sindaco del comune nel quale la salma è trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

2. Qualora non siano richieste speciali onoranze, le salme provenienti da altro comune devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

3. Le modalità stabilite dai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

Articolo 14 - Trasporto di ossa, resti mortali e ceneri

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, resti mortali e ceneri è autorizzato dall'ufficio competente.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ossa umane, resti mortali e ceneri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dal successivo art. 36.

Articolo 15 - Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune assume l'onere del trasporto e della sepoltura, qualora il defunto versasse in condizioni di disagio economico, salvo che lo stesso non avesse familiari entro il terzo grado o eredi che possano provvedere al pagamento.
2. In caso di decesso nel territorio di Sarnano, sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, in seguito a richiesta della pubblica autorità, il Comune provvede gratuitamente al servizio di trasporto fino al deposito di osservazione presso l'ospedale di Macerata (nota 7).
(Nota 7 - par. 5.1 della circ. Min. sanità 24/93)

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 16 - Elenco dei cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - I) comunali:
 - a) Cimitero capoluogo;
 - b) Cimitero di Giampereto;
 - II) privati:
 - a) Nessuno.

Articolo 17 - Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dagli artt. 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti ossei, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono eseguite esclusivamente dal personale addetto ai cimiteri.
3. Tutte le operazioni sopra elencate sono sospese nei giorni festivi.
4. Non è consentito il seppellimento di animali d'affezione nei cimiteri comunali.

Articolo 18 - Reparti speciali nei cimiteri

1. All'interno dei cimiteri si possono prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti ossei, resti mortali o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (Nota 8).
2. Le spese maggiori occorrenti per le opere straordinarie di tali reparti sono a totale carico delle comunità interessate.
(Nota 8 - art. 100 del D.P.R. 285/90)

Articolo 19 - Criteri di assegnazione di loculi.

1. Nei cimiteri di Sarnano possono essere ricevuti i cadaveri delle persone: residenti nel Comune, nati a Sarnano compresi coniuge e figli, qualunque ne fosse in vita la residenza.
2. Non è ammessa la concessione di loculi destinati alla tumulazione dei soli resti ossei o all'accoglimento di urne cinerarie, per i quali saranno concesse, rispettivamente, cellette ossario o nicchie cinerarie.
3. Allo scopo di favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con i congiunti entro il primo grado già deceduti, si possono ottenere, previa verifica della disponibilità, due nuovi loculi,

a seguito di domanda di un familiare e con l'obbligo di retrocedere gratuitamente al Comune il loculo avuto precedentemente in concessione.

4. In caso di tumulazioni provvisorie per mancanza di loculi, l'assegnazione definitiva si effettua secondo l'ordine cronologico del decesso.

CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 20 - Piano regolatore cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, il Consiglio Comunale approva il piano regolatore cimiteriale, che recepisce le necessità del servizio per almeno venti anni.

2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.U.R., Area Vasta n.3, e

dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delle Marche (A.R.P.A.M.).

3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto di tutti gli elementi previsti dall'art. 2, comma 5, del regolamento regionale n. 3/2009.

4. Il Consiglio Comunale revisiona il piano regolatore cimiteriale almeno ogni dieci anni, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 21 - Inumazione

1. L'inumazione si effettua in aree e fosse individuate dal Comune e realizzate in base alle disposizioni vigenti.

2. Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione. Si qualificano comuni le sepolture ad inumazione, specificamente descritte dal D.P.R. 285/90, effettuate qualora non sia chiesta una sepoltura privata.

3. Il periodo ordinario di inumazione comune è di dieci anni.

4. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e recante un numero progressivo.

5. Sul cippo sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di quella di morte del defunto.

6. In sostituzione del cippo, si può chiedere all'ufficio competente l'autorizzazione all'installazione di una lapide compatibile con i tipi indicati dallo stesso ufficio.

7. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro del cippo e della lapide sono a carico dei soggetti obbligati.

8. In caso di incuria o di abbandono della sepoltura, l'ufficio competente diffida i soggetti obbligati ad eseguire la manutenzione; in caso di inadempimento entro il termine stabilito, l'ufficio dispone l'esecuzione dei lavori a loro spese.

9. Le inumazioni a concessione hanno una durata di anni 60 (sessanta).

10. Per le inumazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora dalla data di inumazione siano trascorsi 10 anni, è data facoltà alla famiglia del defunto di chiedere la concessione dell'area di inumazione per il termine di cui al comma precedente, previa corresponsione del costo di concessione.

Articolo 22 - Disposizioni generali sui campi comuni per inumazioni

1. Nel campo comune possono essere eseguite le seguenti operazioni:

a) inumazioni ordinarie decennali;

b) inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai dieci anni;

c) inumazioni ordinarie di arti.

2. Le caratteristiche del suolo per tale campo, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive devono essere conformi a quanto dispone l'art. 6 del regolamento regionale n. 3/2009.

Articolo 23 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, qualora si vogliano conservare le spoglie mortali per un tempo determinato.

2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le disposizioni vigenti.

3. Per il riutilizzo dei sepolcri a tumulazione preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, privi dei requisiti costruttivi stabiliti all'art. 76 del D.P.R. 285/90, si applica quanto previsto dall'art. 106 dello stesso D.P.R. 285/90 e dall'art. 16 della circolare Ministero della sanità n. 24/93.

4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro ove le dimensioni del loculo siano compatibili (Nota 9).

(Nota 9 - art. 13.3 della circ. Min. sanità 24/93)

Articolo 24 - Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma è consentita a domanda dei familiari o degli eredi del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

2. L'ufficio competente può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 285/90, nei seguenti casi:

a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune, che non siano ancora disponibili;

b) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove esistono salme da estumulare;

c) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

3. Per le tumulazioni provvisorie l'ufficio competente individua un numero adeguato di loculi, allo scopo di soddisfare le eventuali domande; tali loculi non potranno essere dati in concessione.

4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone stabilito dalla Giunta Comunale; tale canone è determinato per il periodo di un anno, ma sarà pagato in proporzione al tempo effettivamente intercorso fra il giorno della tumulazione provvisoria ed il giorno della estumulazione o traslazione.

5. Con modalità analoghe, è consentita la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

6. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico dei familiari o degli eredi del defunto, ad eccezione di quelle occorrenti nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera a), del presente articolo.

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 25 - Esumazione ordinaria

1. L'esumazione di una salma si qualifica ordinaria, quando si effettua dopo il periodo ordinario di inumazione, stabilito in dieci anni.

2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali, sono attuati secondo quanto previsto dagli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/90, dalla circolare Ministero della salute 31 luglio 1998, n. 10 e dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

3. L'esumazione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione del cadavere.

Articolo 26 - Avviso per le esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio competente e rese note mediante idonei mezzi di comunicazione.
2. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione.
3. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione sono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari o gli eredi chiedano all'ufficio competente di deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

Articolo 27 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione di una salma si qualifica straordinaria, quando si effettua anticipatamente rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni comprese negli artt. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Poiché il territorio del Comune di Sarnano è classificato montano, le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, previo parere chiesto dall'ufficio competente al servizio di igiene e sanità pubblica dell'A.S.U.R., Area Vasta n.3.

Articolo 28 - Estumulazione

1. Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le estumulazioni si qualificano ordinarie, quando si effettuano allo scadere della concessione a tempo determinato e in ogni caso dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a cinquanta anni.
3. Le estumulazioni straordinarie si possono effettuare anche prima dello scadere dei trenta anni della concessione:
 - a) per ordine dell'autorità giudiziaria (Nota 10);
 - b) a domanda dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione dell'ufficio competente, qualora si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (Nota 11).

(Nota 10 - art. 37 del D.P.R. 285/90)
(Nota 11 - art. 88 del D.P.R. 285/90)

Articolo 29 - Raccolta dei resti ossei

1. Si denominano resti ossei le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora i familiari o gli eredi non chiedano all'ufficio competente il collocamento in sepoltura privata, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. I familiari o gli eredi possono chiedere all'ufficio competente che i resti ossei siano cremati; le ossa sono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Articolo 30 - Trattamento dei resti mortali

1. Si denominano resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta mineralizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo ordinario di inumazione o tumulazione.
2. In caso di esumazione ordinaria l'ufficio competente dispone per i resti mortali (Nota 12):
 - a) la permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) il trasferimento in altra fossa, dentro un contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
 - c) l'avviamento a cremazione, previo assenso dei familiari o degli eredi e a loro spese, in contenitore facilmente combustibile.
3. In caso estumulazione ordinaria i familiari o gli eredi possono chiedere che i resti mortali siano (Nota 12):
 - a) inumati, dentro un contenitore di materiale biodegradabile;
 - b) ritumulati nello stesso loculo, qualora non sia possibile l'inumazione per mancanza di spazio;
 - c) avviati a cremazione, in contenitore facilmente combustibile.
4. Sul contenitore dei resti mortali esumati o estumulati dovranno essere riportati il nome, il cognome, la data di nascita e quella di morte del defunto.

5. Nelle ipotesi di inumazione o di reinumazione previste nei commi precedenti, sui resti mortali ed anche nello spazio immediatamente circostante al contenitore, si possono aggiungere sostanze biodegradanti, per favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica (Nota 12).

6. Il periodo ordinario di inumazione dei resti mortali è stabilito (Nota 12):

- a) in cinque anni, qualora non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) in due anni, qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

7. L'ufficio competente rilascia le autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

(Nota 12 - circ. Ministero salute 31 luglio 98, n. 10)

Articolo 31 - Operazioni cimiteriali per le quali è richiesta la presenza del personale sanitario

1. E' richiesta la presenza del personale sanitario dell'A.S.U.R., Area Vasta n.3, nei seguenti casi:

- a) esumazione straordinaria;
- b) estumulazione straordinaria;
- c) risanamento di sepolture;
- d) estumulazione per traslazione di feretro fuori Comune;
- e) estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo, ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

Articolo 32 - Rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

Articolo 33 - Oggetti da recuperare

1. Qualora si presuma che, nel corso di esumazioni od estumulazioni, possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode al momento della domanda dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti chiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai reclamanti e l'altro conservato a cura del custode.

2. Indipendentemente dalla domanda degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati sotto la responsabilità del responsabile del servizio di custodia del cimitero, che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi.

3. Qualora non fossero reclamati entro il termine indicato, gli oggetti preziosi sono alienati dal Comune.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 34 - Crematorio

1. Fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, il Comune si avvale dell'impianto o degli impianti più facilmente raggiungibili.

Articolo 35 - Autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri compete all'ufficiale dello stato civile, ai sensi degli artt. 2 e 3, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Articolo 36 - Affidamento delle ceneri

1. Le ceneri risultanti dalla cremazione sono collocate in un'urna sigillata, che deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte.

2. L'urna è consegnata ad un soggetto affidatario, che può essere un familiare oppure una persona scelta dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

3. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione.
4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, deve accompagnare il trasporto delle ceneri.
5. A domanda degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata in una nicchia cineraria o in una sepoltura privata.
6. In mancanza di domanda, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.
7. L'area, all'interno del Cimitero, destinata a cinerario comune è individuata con decreto sindacale, sentito l'ufficio tecnico comunale.

Articolo 37 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri si effettua secondo le modalità previste dalla legge 30 marzo 2001, n.130, dall'art. 6 della legge regionale delle Marche 1 febbraio 2005, n. 3, nonché dai decreti 1 luglio 2002 e 16 maggio 2006 del Ministero dell'interno.
2. Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita unicamente nel cinerario comune o in natura o in aree private.
3. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari; in nessun caso può dare luogo ad attività con fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
5. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

CAPO VI PULIZIA DEI CIMITERI

Articolo 38 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico tutti i giorni, feriali e festivi, alle ore 7,00; la chiusura avverrà alle ore 17,00 nei mesi da novembre a marzo; alle ore 20,00 nei mesi da aprile ad ottobre.
2. L'ufficio competente può variare l'orario stabilito secondo le necessità.
3. Per comprovati motivi, di volta in volta, può essere autorizzata dal custode la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

Articolo 39 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero o la ditta incaricata allo svolgimento di tali servizi, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è obbligato:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla natura del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni chieste.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire attività di qualsiasi tipo per conto di privati all'interno dei cimiteri, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di imprese;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgano attività riguardanti i cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro in qualsiasi modo riguardanti i cimiteri, sia al loro interno sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per altri cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

3. L'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare o violazione degli obblighi contrattuali se si tratta di una ditta incaricata.

Articolo 40 - Disciplina dell'ingresso e della circolazione dei veicoli

1. Nei cimiteri si può entrare soltanto a piedi, salvo che, per motivi di salute o di età, il custode autorizzi l'uso di veicoli. E' sempre consentito l'ingresso dei portatori di handicap con i mezzi in uso.

2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri stessi.

3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni; inoltre, possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

4. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione;
- b) alle persone vestite non decentemente o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- c) a coloro che intendono svolgere attività di questua all'interno del cimitero;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci, quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 41 - Disposizioni sul comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre animali senza guinzaglio;
- c) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
- f) consumare cibi e bevande;
- g) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o domanda dei concessionari;
- h) danneggiare e deturpare manufatti o edifici;
- i) asportare fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi dalle tombe altrui;
- l) calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare al di fuori degli appositi passaggi;
- m) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- n) disporre vasi di fiori a terra avanti ai loculi, ad eccezione del mese di novembre;
- o) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- p) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari;
- q) fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del custode, nonché dei soggetti interessati;
- r) turbare lo svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- s) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.

2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, in caso di necessità, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 42 - Manifestazioni

1. Manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei cimiteri comunali devono essere autorizzate dal Sindaco.

Articolo 43 - Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi e, in generale, lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale.

Articolo 44 - Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle inumazioni è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti, purché questi siano convenientemente mantenuti e non sovrastino o arrechino danno allo spazio destinato ad altra sepoltura; è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi.
2. I fiori avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 45 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di funzioni religiose, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio competente comunale.

Articolo 46 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi di inumazione

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e quella di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.
2. I nomi devono essere scritti nella forma risultante dagli atti dello stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse iscrizioni in altre lingue, purché il testo sia presentato all'ufficio competente corredato di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al rispetto dei morti.
6. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.
7. Dai cimiteri si dovranno rimuovere i monumenti, le lapidi, i copri tomba che siano indecorosi. Inoltre, si dovranno rimuovere dalle tombe tutti gli oggetti, quali corone, vasi e piante, che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualsiasi modo non si addicano all'estetica del cimitero, o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
8. L'ufficio competente diffida i concessionari interessati a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro; qualora essi non provvedano entro il termine stabilito, l'ufficio dispone direttamente la rimozione degli oggetti indicati con spese a carico dei concessionari.
9. Sono vietati le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli quali portafiori.
10. Le lapidi che andranno ad ornare i loculi tamponati dopo la tumulazione di una salma dovranno avere caratteristiche estetiche consone a quelle delle lapidi limitrofe e comunque, prima della loro apposizione, necessario acquisire il benestare del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I COSTITUZIONE E TIPI DI CONCESSIONI

Articolo 47 - Concessioni per sepolture

1. Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, per le sepolture è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le concessioni riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie, enti e collettività (tombe a più posti, cappelline).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dalla Giunta Comunale; tale pagamento deve avvenire prima della tumulazione definitiva della salma.
3. La concessione comporta il diritto della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integra la nuda proprietà del Comune.
4. L'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e il suo oggetto;
- b) la durata;
- c) l'inizio e la fine della concessione;
- d) la persona o le persone titolari della concessione; nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante;
- e) le salme, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri destinati ad esservi accolti;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi compresi i presupposti di decadenza o di revoca.

Articolo 48 - Durata e decorrenza delle concessioni

1. Le concessioni cimiteriali a pagamento possono essere ventennali, cinquantennali o novantanovenali o novantanovenali, rinnovabili.
2. La decorrenza della concessione ha inizio alla data di sottoscrizione del contratto.
3. Le concessioni ventennali hanno come oggetto cellette ossario e nicchie cinerarie.
4. Allo scadere della concessione si provvede all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 86, 87, 88 del D.P.R. 285/90; gli aventi diritto possono chiedere in concessione una celletta ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi in altri loculi ottenuti in concessione.
5. Allo scadere della concessione di un loculo, qualora la salma non sia completamente mineralizzata ed il concessionario o i suoi familiari o eredi non intendano rinnovare la concessione, l'ufficio competente può disporre d'ufficio:
 - a) l'inumazione della salma nel campo comune per un periodo minimo di cinque anni, ridotto a due anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti;
 - b) la ritumulazione nello stesso loculo, con l'aggiunta di sostanze biodegradanti.
6. Tutte le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza, purché vi sia una situazione di sufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo.
7. La durata delle concessioni si dividono secondo le seguenti tipologie di sepoltura:
 - a) le concessioni cinquantennali riguardano le tumulazioni in loculi;
 - b) le concessioni ventennali riguardano le inumazioni a terra e le tumulazione di resti in cellette ossario e nicchie cinerarie;
 - c) le concessioni novantanovenali riguardano le cappelline.
8. Le concessioni di sepolture private a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i novantanove anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
9. Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. A tal fine è vietata la cessione a terzi del manufatto realizzato privatamente.
10. Nel caso di concessioni di sepolture private a tempo determinato, rilasciate anteriormente all'approvazione del presente regolamento, di durata inferiore a novantanove anni è possibile, a richiesta del concessionario e dei suoi eredi, prorogare la durata contrattuale fino al raggiungimento dei novantanove anni, previa stipula di contratto integrativo.

Articolo 49 - Modalità di assegnazione delle sepolture

1. Le cappelline private (aree o tombe di famiglia) verranno concesse dietro richiesta scritta del privato e secondo le modalità che saranno individuate nel bando di assegnazione.
2. L'ufficio competente assegna i loculi secondo la disponibilità.
3. La domanda di due loculi comporterà, se possibile, la concessione di due loculi limitrofi in senso orizzontale.
4. La concessione in uso delle sepolture in loculi o tombe non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 50 - Intestazione delle concessioni e stipulazione dei contratti

1. Le concessioni cimiteriali, oltre che per uso di una sola o due famiglie ovvero di una società legalmente costituita, possono essere accordate anche a titolari di concessioni che intendessero dar vita a forme societarie successive nei modi previsti dalla legge.
2. In ogni caso una sola persona è riconosciuta come concessionaria ed è responsabile verso il Comune in caso di violazione delle disposizioni stabilite per le concessioni dal regolamento ed in base alla tariffa prefissata.
3. L'ufficio competente sottoscrive il contratto con i concessionari.

Articolo 51 - Schedario delle concessioni

1. Presso l'ufficio competente è istituito lo schedario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornati i dati relativi e di effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Articolo 52 - Diritto al sepolcro

1. Le sepolture private, tombe o cappelline, concesse a persone fisiche sono riservate alla salma del concessionario e a quelle dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il terzo grado, del coniuge, dei suoceri, dei generi, delle nuore, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
2. I sepolcreti per collettività sono riservati alle persone appartenenti all'ente concessionario, fino ad esaurimento dello spazio disponibile.
3. Il diritto al sepolcro è considerato dal Comune cosa fuori commercio e, perciò, dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso.
4. Il diritto di concessione non è ereditabile.

Articolo 53 - Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere in buono stato ed in ogni loro parte le edicole, i loculi, i monumenti e le aree oggetto della concessione.
2. In caso d'inosservanza di tale obbligo, l'ufficio competente diffida il concessionario ad eseguire la manutenzione; in caso di inadempimento entro il termine stabilito, l'ufficio dispone l'esecuzione dei lavori a spese del concessionario.

CAPO II DIVISIONE E SUBENTRI

Articolo 54 - Divisione e subentri

1. In caso di decesso del concessionario, i subentranti possono chiedere all'ufficio competente la divisione dei posti o l'individuazione di quote della concessione stessa. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i subentranti oppure formulata separatamente da tutti gli stessi.
2. Con le stesse forme e modalità, uno o più subentranti possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia al diritto al sepolcro. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto nei confronti degli altri concessionari.
3. Le domande e le dichiarazioni previste dai commi precedenti devono essere presentate all'ufficio competente.
4. La divisione, l'individuazione di quote o la rinuncia non costituiscono atti di disposizione della concessione, ma atti di esercizio del relativo diritto.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi che hanno titolo alla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente entro dodici mesi dalla data di decesso, chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante nei confronti del Comune.

CAPO III ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 55 - Cause di estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del periodo previsto, per rinuncia, decadenza e revoca.

Articolo 56 - Scadenza del periodo di concessione

1. Le concessioni si estinguono per la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Per effetto della scadenza, il Comune riacquista la piena proprietà del sepolcro; il soggetto che ne era concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo. I ricordi personali sono consegnati agli aventi diritto che ne facciano domanda.
3. Se gli interessati non avranno preventivamente stabilito la destinazione di salme, resti ossei o ceneri, l'ufficio competente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica loro l'avvenuta scadenza e chiede di indicare la destinazione entro un termine congruo.
4. In mancanza di risposta, l'ufficio competente dispone la collocazione di salme, resti ossei o ceneri, rispettivamente, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 57 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune può accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.
2. È ammessa la rinuncia al diritto prima dell'utilizzazione della sepoltura individuale. In tal caso il Comune rimborserà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti una somma che dovrà essere calcolata con criteri e modalità stabiliti con atto di Giunta Comunale solo quando e se provvederà ad una nuova assegnazione del medesimo manufatto.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.
4. Le sepolture individuali a tempo determinato così rientrate nella disponibilità del Comune verranno nuovamente assegnate in concessione al prezzo che dovrà essere calcolato con criteri e modalità stabiliti con atto di Giunta Comunale.

Articolo 58 - Rinuncia a concessione di sepolture private

1. Il Comune può accettare la rinuncia alla concessione di manufatti (cappelline) costruiti dal Comune, purché siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. Tale rinuncia esclude qualsiasi indennizzo.
2. Le sepolture private così rientrate nella disponibilità del Comune verranno nuovamente assegnate in concessione al prezzo che dovrà essere calcolato con criteri e modalità stabiliti con atto di Giunta Comunale e comunque mai ad un prezzo inferiore a quello rimborsato al precedente concessionario).
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

Articolo 59 - Revoca

1. Tutte le concessioni di loculi, anteriori all'approvazione del presente regolamento, possono essere revocate, senza indennizzo, quando siano trascorsi almeno cinquant'anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso in cui si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del cimitero o alla costruzione di uno nuovo.
2. L'ufficio competente comunica l'avvio del procedimento di revoca, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al concessionario o erede ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di trenta giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario o erede.

Articolo 60 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) per le sepolture di famiglia o destinate a collettività, qualora la costruzione del sepolcro non si sia iniziata entro due anni e ultimata entro quattro anni dalla data di inizio dei lavori, salvo proroga concessa per cause di forza maggiore;
 - b) quando sia stato accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;

- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto alla sepoltura;
- d) quando risulti che la sepoltura privata sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno cinquanta anni;
- e) in caso di inadempimento degli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) in caso di inadempimento di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione
- g) in caso di esumazione o esumazione della salma prima avvenuta prima della scadenza della concessione.

2. La dichiarazione della decadenza, nei casi previsti alle precedenti lettere d), e) e f), è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità, la diffida è pubblicata all'albo comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi.

4. La decadenza a norma dei precedenti commi è dichiarata dall'ufficio competente.

Articolo 61 - Operazioni conseguenti alla decadenza

1. Dopo la dichiarazione della decadenza, l'ufficio competente dispone la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la demolizione delle opere od il loro restauro secondo i casi; i materiali o le opere appartengono al Comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE PRIVATE

Articolo 62 - Comunicazioni e autorizzazioni

1. Per il ritiro o la collocazione di lapidi e per l'apposizione di epigrafi, le imprese devono dare preventiva comunicazione al custode o all'ufficio comunale competente.

2. Per l'esecuzione di attività di costruzione, di restauro, di manutenzione o per qualsiasi altro lavoro privato nei cimiteri, le imprese devono chiedere l'autorizzazione all'ufficio competente.

Articolo 63 - Modalità di esecuzione dei lavori

1. All'interno dei cimiteri, le imprese non potranno eseguire lavori di alcun genere nel periodo dal 28 ottobre al 28 novembre compreso.

2. E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi; pertanto, le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli conformi alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

3. In caso di effettiva necessità e previa autorizzazione del custode o dell'ufficio comunale competente, le imprese potranno entrare con un veicolo nei cimiteri.

4. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi appartenenti al Comune, salvo autorizzazione dell'ufficio comunale competente.

5. E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori ed attività in qualsiasi modo censurabili.

6. Il personale delle imprese ammesse ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 64 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti, che si siano distinti per

opere dell'ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal piano regolatore cimiteriale.

Articolo 65 - Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il custode o l'ufficio comunale competente è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.P.R. 285/90.

2. Nel registro sono annotati, in ordine alfabetico, i defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero, con i seguenti dati:

- a) le generalità;
- b) il numero della sepoltura;
- c) le operazioni cimiteriali eseguite.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. La durata delle concessioni a tempo determinato adottate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è quella stabilita nell'atto di concessione originaria.

Articolo 67 - Autorizzazioni e cautele

1. Il codice civile (artt. 74, 75, 76 e 77) riconosce il vincolo di parentela entro il sesto grado; pertanto, chi chiede una qualsiasi operazione all'ufficio competente (trasporto, inumazione, estumulazione ecc., esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto.

2. In caso di controversia tra aventi diritto, il Comune rimane estraneo all'azione che ne consegue. Esso si limita a mantenere immutato lo stato di fatto, finché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Articolo 68 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 69 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione diventa esecutiva.

